



DECRETO PRESIDENZIALE

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Cosenza;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
Visto il D.P.R. 132/2003;
Visto il D.P.R. 212/2005;
Visto il D.M. 90/2009;
Visto il D.M. 12/2009;
Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di Cosenza;
Visto il regolamento di funzionamento dipartimenti e strutture dipartimentali prot. 3756 del 03.03.2021;
Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 36 del 01.09.2022;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione n. 10/2022 ha approvato la modifica del regolamento di funzionamento dipartimenti e strutture dipartimentali prot. 3756 del 03.03.2021;
Ritenuto necessario procedere all'emanazione del suddetto regolamento per come modificato;

DECRETA

La modifica del

REGOLAMENTO

FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI E CONSIGLI DI CORSO

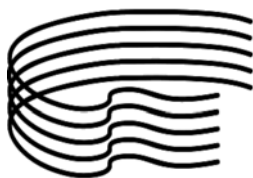
Art. 1 – Definizione dei dipartimenti

1. I Dipartimenti di cui all'art. 2 coordinano l'attività didattica di ricerca e di produzione. Sono responsabili dell'offerta formativa delle scuole in essi ricomprese.
2. Sono organi del Dipartimento:
 - a) Il Capo Dipartimento
 - b) Il Coordinatore di Settore artistico Disciplinare di cui all'art. 8.
 - c) I Consigli di Corso

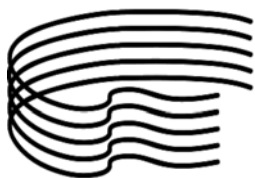
Art. 2 – Dipartimenti istituiti

1. I Dipartimenti attivi e i Settori Artistico-Disciplinari (SAD) in organico, afferenti a ciascun dipartimento sono:

Dipartimento	Settore Artistico-Disciplinare
Canto e teatro musicale	Accompagnamento pianistico Canto Musica vocale da camera Poesia per musica e drammaturgia musicale Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica



Nuove tecnologie e linguaggi musicali	Canto jazz Canto pop-rock Chitarra jazz Chitarra pop-rock Composizione jazz Composizione musicale elettroacustica Musica d'insieme jazz Musica pop-rock Musica d'insieme pop Pianoforte jazz Pianoforte e tastiere pop-rock Storia del jazz Tecnico del suono
Strumenti a fiato	Basso tuba Clarinetto Corno Fagotto Flauto Flauto dolce Oboe Saxofono Tromba Trombone
Strumenti a tastiera e percussione	Clavicembalo e tastiere storiche Organo Pratica e lettura pianistica Pratica organistica e canto gregoriano Pianoforte Strumenti a percussione
Strumenti ad arco e corda	Arpa Contrabbasso Chitarra Viola Violino Violino barocco Violoncello
Teoria, analisi, composizione e direzione	Composizione Lettura della partitura Musicologia sistematica Storia della musica Strumentazione e composizione per orchestra di fiati Teoria dell'armonia e analisi Teoria, ritmica e percezione musicale
Didattica	Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica Elementi di composizione per Didattica della musica Pedagogia musicale per Didattica della musica

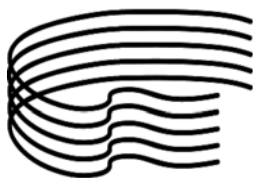


	Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica Storia della musica per Didattica della musica
--	--

Art. 3 – Strutture interdipartimentali

1. Sono altresì attive le seguenti strutture dipartimentali di organizzazione e coordinamento:

Musica antica	Canto rinascimentale e barocco Clarinetto storico Clavicembalo e tastiere storiche Flauto dolce Flauto traversiere Musica d'insieme per strumenti antichi Organo Teoria e prassi del basso continuo Viola da gamba Violino barocco
Musica d'insieme	Esercitazioni corali Esercitazioni orchestrali Musica da camera Musica d'insieme per strumenti a fiato Musica d'insieme per strumenti ad arco Musica d'insieme per strumenti antichi Musica vocale da camera
Musica jazz	Batteria e percussioni jazz Batteria e percussioni pop/rock Basso elettrico Basso elettrico pop/rock Canto jazz Canto pop/rock Composizione Jazz Chitarra jazz Chitarra pop-rock Clarinetto jazz Contrabbasso jazz Musica d'insieme jazz Musica d'insieme pop/rock Pianoforte jazz Pianoforte e tastiere pop-rock Violino jazz Sassofono Jazz Storia del jazz Tromba jazz Trombone Jazz
Musica elettronica e nuove tecnologie	Acustica musicale Composizione musicale elettronica



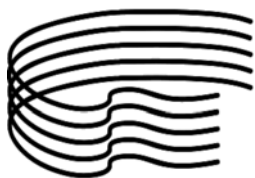
	Composizione musicale elettroacustica Elettroacustica Informatica musicale Storia della musica elettroacustica Tecnico del suono
--	--

Art. 4 – Coordinatore di Dipartimento

1. È istituita la figura del Coordinatore per i Dipartimenti e le Strutture dipartimentali di cui agli artt. 2 e 3.
2. Il Coordinatore convoca le riunioni e le presiede.
3. La convocazione deve essere inviata per posta elettronica, all'indirizzo istituzionale, almeno una settimana prima della riunione.
4. In deroga al precedente comma, il Coordinatore può effettuare convocazione urgente qualora ne sussistano le condizioni e le motivazioni.
5. Nella convocazione deve essere contenuto l'Ordine del giorno.
6. Il Coordinatore è tenuto a convocare la riunione di Dipartimento e delle Strutture dipartimentali a seguito della richiesta della metà più uno dei docenti che afferiscono al dipartimento secondo quanto previsto negli artt. 2 e 3.
7. Per ciascuna riunione deve essere redatto il verbale. La procedura di approvazione del verbale può essere effettuata per posta elettronica.
8. Il verbale approvato dovrà essere firmato dal Coordinatore e dal verbalizzante e consegnato al protocollo dell'Istituto.

Art. 5 – Elezioni e durata del mandato del Coordinatore di Dipartimento

1. Il Coordinatore di dipartimento o di struttura dipartimentale resta in carica tre anni ed è eletto tra i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che afferiscono al Dipartimento secondo quanto previsto negli artt. 2 e 3.
2. Esercitano elettorato attivo i docenti che afferiscono al Dipartimento secondo quanto previsto negli artt. 2 e 3.
3. Le elezioni si svolgono nell'ambito di una riunione appositamente convocata e alla quale risultino presenti almeno la metà più uno dei docenti che afferiscono al dipartimento secondo quanto previsto negli artt. 2 e 3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.
4. Il Coordinatore uscente indice le elezioni con provvedimento protocollato e affisso all'albo non oltre 30 giorni antecedenti la data di effettuazione.
5. Nel caso di mancata indizione delle elezioni da parte del Coordinatore uscente, esse sono indette dal Direttore pro-tempore del Conservatorio.
6. Ciascun candidato deve presentare la propria candidatura al protocollo dell'Istituto non oltre 10 giorni antecedenti la data delle elezioni.
7. Il Coordinatore è eletto in prima votazione con la metà più uno dei votanti. Qualora nessun candidato risulti eletto in prima votazione, si procede ad una seconda votazione alla quale partecipano i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella prima votazione. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
8. Nel caso di dimissioni, di trasferimento o di cessazione del mandato a qualsiasi titolo, si procede a nuove elezioni del Coordinatore che resta in carica per il restante periodo di mandato.



9. Nelle elezioni del Coordinatore ciascun docente ha diritto ad esprimere un singolo voto e non sono permesse deleghe.

Art. 6 – Funzionamento delle strutture interdipartimentali

1. È consentita la contemporanea afferenza a più Strutture dipartimentali ex art. 3; è altresì consentita la contemporanea afferenza ad un Dipartimento ex art. 2 e ad una o più Struttura dipartimentale ex art. 3.
2. Alle riunioni possono partecipare, previo invito del Coordinatore, i docenti impegnati nell'offerta formativa del Dipartimento anche se afferenti a Dipartimenti diversi.
3. I docenti di cui al precedente comma non esercitano elettorato passivo e attivo per le elezioni del Coordinatore e non concorrono alla determinazione del numero legale delle sedute.

Art. 7 – Validità delle assemblee

1. Le riunioni sono valide se sussiste il numero legale. Il Docente impossibilitato ad essere presente alla riunione può delegare per iscritto o per e-mail, un altro docente afferente al Dipartimento o alla Struttura dipartimentale.
2. Il numero legale è raggiunto:
 - a) con la presenza del cinquanta per cento più uno dei Docenti che afferiscono secondo gli artt. 2 e 3;
 - b) con la presenza di un terzo dei Docenti afferenti e di un numero di deleghe sufficienti a raggiungere il cinquanta per cento più uno degli afferenti.
3. Qualora ne sussistano le condizioni, le riunioni possono tenersi anche in video conferenza, anche se tutti i partecipanti dovessero essere collegati via web.

Art. 8 – Coordinatore di Settore Artistico disciplinare

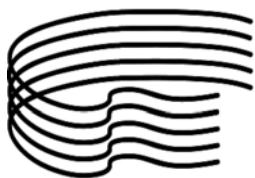
1. È istituita la figura del Coordinatore di Settore Artistico disciplinare.
2. In riferimento al proprio Settore artistico disciplinare, il coordinatore provvede a organizzare:
 - a) gli esami e le attività didattiche
 - b) le attività di produzione artistica
3. La figura di Coordinatore di Settore artistico disciplinare è attivata in quei settori che prevedono almeno due docenti, siano essi in organico o a contratto.

Art. 9 – Elezione del Coordinatore e durata del mandato

1. Il Coordinatore di Settore artistico disciplinare è designato nelle modalità individuate dai docenti afferenti allo stesso Settore artistico disciplinare.
2. La nomina a Coordinatore di Settore Artistico Disciplinare è incompatibile con quella di Coordinatore di dipartimento.
3. Il Coordinatore di Settore artistico disciplinare è designato annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10 – Consiglio di Corso

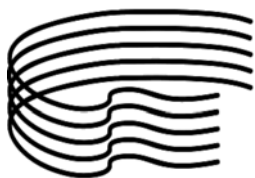
1. I Dipartimenti, al fine di ottimizzare il funzionamento e di approfondire tematiche specifiche relative ai singoli Corsi, possono articolarsi in sottostrutture denominate *Consigli di Corso*.
2. Per Corsi si intendono quelli di Diploma accademico di primo e secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento, di master.



3. I Corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti (DPR 212/05, art. 5 c. 2).
4. Al Consiglio di Corso partecipano:
 - a) tutti i docenti, con contratto a tempo determinato o indeterminato, delle discipline caratterizzanti che danno il nome al Corso di diploma;
 - b) il coordinatore SAD o un suo delegato, delle discipline trasversali ricomprese nel Corso di diploma.
5. Le attività del Consiglio di Corso sono coordinate dal Coordinatore dal Consiglio di Corso. Tale funzione viene svolta dal Coordinatore SAD della disciplina caratterizzante.
6. Il Consiglio viene convocato su iniziativa del Coordinatore o su richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi Componenti, o dal Direttore del Conservatorio. Di norma, la convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione inviata per posta elettronica all'indirizzo istituzionale, almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione. In caso di urgenza, le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno della seduta regolarmente convocata sono consentite sino a ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta e vanno motivate ed ugualmente comunicate a tutto il Consiglio per posta elettronica.
7. Le sedute sono valide indipendentemente dal numero legale. Sono previste deleghe. I docenti a contratto hanno diritto di partecipazione alle riunioni. Le proposte ed i pareri devono essere approvati dalla maggioranza dei presenti al Consiglio di Corso.
8. Il Direttore o un suo delegato ha facoltà di presenziare alle riunioni. Possono inoltre partecipare alle riunioni, su invito e con funzione consultiva, docenti afferenti ad altri Dipartimenti quando l'ordine del giorno rende necessaria o utile la loro presenza.
9. Per ogni seduta deve essere redatto un verbale. Il segretario verbalizzante viene nominato all'inizio di ogni seduta. Il verbale, dopo l'approvazione, deve essere trasmesso alla Direzione.

Art. 11 – Funzioni del Consiglio di Corso

1. Al Consiglio di Corso compete:
 - a) formulare gli argomenti di studio delle singole discipline; confermare e aggiornare i programmi di studio e di ammissione;
 - b) definire le prove per l'esame di ammissione ai Corsi;
 - c) formulare proposte motivate al Dipartimento, relativamente a variazioni e/o soppressioni dei Corsi di indirizzo;
 - d) formulare proposte e pareri in ordine ai criteri di organizzazione e di funzionamento dei servizi didattici e del migliore utilizzo di attrezzature e strumenti;
 - e) individuare criticità e malfunzionamenti, segnalare la necessità di acquisizione di nuovi strumenti, attrezzature didattiche e tecnologiche, dotazioni bibliografiche e disco-videografiche;
 - f) collaborare e fornire supporto organizzativo per le attività di monitoraggio e controllo previste dal Dipartimento, dal Nucleo di Valutazione, dall'Istituzione e dalla normativa vigente;
 - g) proporre alla Scuola concerti, masterclass, seminari, convegni, esercitazioni accademiche, open day interni ed esterni, ecc.;
 - h) proporre al Consiglio Accademico la durata semestrale o annuale degli insegnamenti; in relazione a esigenze specifiche possono essere previste anche trimestralità, se funzionali all'organizzazione didattica;



Art. 12 – Elezioni e durata del mandato del Presidente del Consiglio di Corso

1. Esercitano elettorato attivo i docenti a tempo determinato ed indeterminato coinvolti nelle discipline delle aree formative del piano di studi di tutti i livelli del Corso stesso.
2. Le elezioni si svolgono nell'ambito di una riunione appositamente convocata e alla quale risultino presenti almeno la metà più uno dei docenti che afferiscono al Corso.
3. Il Presidente del Consiglio di Corso è designato nelle modalità individuate dai docenti afferenti al Consiglio medesimo.
4. Nelle elezioni del Presidente ciascun docente ha diritto ad esprimere un singolo voto e non sono permesse deleghe.
5. Il Presidente resta in carica per un triennio, rinnovabile.

Cosenza, 20 ottobre 2022

Il Presidente
Prof. Luigino Filice



LUIGINO
FILICE
20.10.2022
20:46:16
GMT+00:00